

Oggetto: GAP 48/16 - servizio di monitoraggio normativo ed istituzionale

Luogo della prestazione: Sede di Inarcassa, in Via Salaria 229

Società _____

R.U.P.: Dott. Ugo Inzerillo

CONTRATTO

ART. 1 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI

Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti con sede in Roma, via Salaria 229, codice fiscale 80122170584, di seguito denominata “Committente”, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giancarlo Giorgi, domiciliato per la carica presso la sede, affida a _____, - P.IVA _____, di seguito denominata anche “Società”, in persona di _____ n.q. di legale rappresentante/procuratore, domiciliato/a per la carica presso la sede della Società sita in _____, il servizio di monitoraggio legislativo ed istituzionale, di cui alla procedura di gara Inarcassa denominata GAP 48/16

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura, da parte della Società, del servizio di monitoraggio legislativo ed istituzionale nell’interesse della Committente, regolato secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale e nelle Offerte tecnica ed economica presentate dalla Società in sede di partecipazione alla procedura di gara denominata GAP 48/16: documenti, tutti, che qui si intendono per noti e richiamati e costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, in quanto fatti propri dalla Società mediante accettazione del Capitolato in sede di partecipazione alla procedura di selezione e attraverso la sottoscrizione delle offerte qualitativa ed economica presentate alla Committente.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione.

ART. 4 PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

Tutta la documentazione e la reportistica fornita dalla Società alla Committente in sede di esecuzione delle prestazioni contrattuali diviene di proprietà piena ed assoluta di Inarcassa, che potrà quindi utilizzarla senza riserva o limite alcuno, per proprie elaborazioni, nonché pubblicarla in proprio nome, senza che, da parte della Società, possano essere sollevate eccezioni di sorta o che possa essere avanzata alcuna richiesta di natura economica diversa ed ulteriore rispetto al prezzo contrattuale del servizio.

ART. 5 CORRISPETTIVI

L’importo dell’appalto, da intendersi come fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, è determinato in € [non compilare N.d.R., (Euro _____/___)], oneri della sicurezza inclusi ed IVA esclusa. L’importo di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri necessari per l’esecuzione del contratto e, pertanto, la Società da atto e

riconosce che l'esecuzione del servizio di cui all'art. 2 trova totale ed esaustivo pagamento nell'importo indicato dal presente articolo.

ART. 6 CONDIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5 verrà effettuato, con cadenza quadrimestrale posticipata, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche riferite al quadrimestre precedente, previa verifica della regolarità del DURC on line della società, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche della Committente in ordine alla completezza ed esaustività della fornitura. Non possono essere invocate penali o interessi di mora per eventuali ritardi che dovessero verificarsi nei pagamenti.

Ogni fattura dovrà obbligatoriamente indicare il numero di CIG _____, di ODA (Ordine di Acquisto) e di Ricezione che sarà comunicato da Inarcassa ovvero, in mancanza, che sarà onere della Società richiedere a INARCASSA prima di emettere la fattura. In assenza degli elementi sopra indicati, le fatture saranno respinte.

Per la trasmissione delle fatture in formato elettronico il codice IPA di Inarcassa è il seguente: G2V3PG.

ART. 7 DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO

La Società non potrà cedere il presente contratto né le singole obbligazioni che da esso derivano senza il consenso scritto della Committente. Le cessioni effettuate senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle fanno sorgere per Inarcassa il diritto a risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno. Le richieste debbono essere effettuate per iscritto ed ampiamente motivate. In caso di cessioni effettuate con il consenso di Inarcassa, rimane invariata la esclusiva responsabilità della Società che continua a rispondere pienamente degli obblighi contrattuali

ART. 8 RECESSO

La Committente potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento anche senza giustificato motivo o giusta causa, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni inviato alla Società a mezzo raccomandata A.R. o PEC, senza che la Società stessa possa pretendere nulla ad alcun titolo (penali, risarcimenti, o altro) in conseguenza del recesso stesso.

ART. 9 RISOLUZIONE

Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., potrà essere risolto anticipatamente di diritto nei seguenti casi:

1. subappalto o cessione di tutto o di parte del contratto;
2. cessione totale o parziale della Società;
3. sospensione arbitraria del servizio qualunque ne sia la causa e la durata e senza obbligo di preventiva diffida da parte di Inarcassa a riprendere il servizio stesso, salva, in ogni caso, la facoltà di Inarcassa di far provvedere all'esecuzione del servizio sospeso in danno della Società, addebitandole la spesa eccedente la quota trattenuta;
4. mancato rispetto dei livelli qualitativi e temporali di servizio previsti nel capitolato speciale che abbiano dato luogo all'irrogazione delle penali di cui al successivo articolo 10;

5. violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art.12.

ART. 10 PENALI

Qualora, le singole attività di cui all'art. 2 del presente contratto non vengano realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità dedotte nel contratto, nel capitolato e/o nell'offerta tecnica, per cause imputabili alla Società, la Società stessa sarà assoggettata al pagamento delle seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore:

- 0,5 per mille dell'intero importo contrattuale per ogni giorno (per le scadenze settimanali)/ora (per le scadenze giornaliere) di ritardo su ciascuno dei tempi entro i quali i singoli prodotti devono essere forniti alla Committente ai sensi del Capitolato Speciale;
- 1 per mille dell'intero importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna concordati, nei limiti dei tempi offerti, delle ricerche e/o approfondimenti a richiesta ai sensi del combinato disposto del Capitolato Speciale e dell'Offerta Tecnica;
- 1 per mille dell'intero importo contrattuale per errori nelle segnalazioni ovvero per omissione di segnalazioni rilevanti.

Le penali sopra indicate verranno addebitate mediante detrazione del relativo importo dalla prima fattura successiva ovvero, in alternativa, a valere sulla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 14.

ART. 11 OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico della Società tutti gli oneri ed i rischi relativi all'espletamento della fornitura oggetto del contratto d'appalto, nonché ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto d'appalto, resteranno ad esclusivo carico della Società e, pertanto, quest'ultima non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Committente. La Società è tenuta ad ottemperare alle richieste di informazione ed all'invio ad Inarcassa della documentazione che le venga richiesta purché attinente al contenuto del contratto. La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.

ART. 12 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente contratto:

- la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- la Società si impegna a dare immediata comunicazione a Inarcassa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- la Società dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Inarcassa sono:

Estremi identificativi

- ISTITUTO: _____

- AGENZIA: _____

- C/C IBAN: _____

Generalità persone delegate a operare

- _____, C.F. _____;

- _____, C.F. _____.

ART. 13 RISERVATEZZA

La Società si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le notizie acquisite nell'esecuzione del contratto e relative alle caratteristiche delle attività svolte per il Committente. Al momento della cessazione del contratto la Società consegnerà al Committente tutto il materiale e la documentazione contenente informazioni riservate della Committente stessa. La Società si impegna, inoltre, a far rispettare gli obblighi di riservatezza a tutti i propri dipendenti e collaboratori.

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, è fatto assoluto divieto alla Società di pubblicizzare nelle proprie campagne promozionali il contratto ed il rapporto con il Committente, potendo eventualmente inserire quest'ultima nella propria documentazione di presentazione aziendale e fermo restando l'obbligo da parte della Società di richiedere e ottenere dal Committente autorizzazione scritta in tal senso.

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto oltre che del pagamento delle penali eventualmente addebitate dalla Committente ai sensi del precedente articolo 9, la Società ha costituito cauzione definitiva mediante fideiussione/polizza n. _____ del _____ con la quale _____ si costituisce come fideiussore a favore dell'Inarcassa nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro [non compilare (_____/00)], pari al ___% del corrispettivo contrattuale.

ART. 15 SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. A tal proposito la Società si impegnerà a rimborsare, dietro richiesta di Inarcassa, le spese relative all'imposta di Registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

ART. 16 CODICE ETICO

Lo Studio dichiara di aver preso visione del Codice etico di Inarcassa e di accettarne integralmente i principi comportamentali ed i contenuti e di impegnarsi a rispettarli.

In caso di informazioni relative a violazioni o sospette violazioni del Codice etico possono essere effettuate segnalazioni per iscritto all'indirizzo e-mail dedicato codiceetico@inarcassa.it o anche di persona e verbalmente al Comitato etico. Sarà assicurata la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, i segnalanti saranno tutelati da qualsiasi tipo di ritorsione, ossia da qualsiasi misura discriminatoria, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

In caso di violazione, da parte dello Studio, dei principi stabiliti dal Codice etico, Inarcassa potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le eventuali ulteriori azioni che l'Associazione dovesse ritenere di intraprendere dal punto di vista della responsabilità civile e/o deontologica dello Studio stesso.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Roma. Qualora la controversia insorgesse durante l'esecuzione dell'appalto, la Società sarà comunque tenuta a proseguire le prestazioni oggetto del presente contratto senza sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione stessa.

Qualora la Società non ottemperasse a tale obbligo Inarcassa potrà risolvere il contratto: la risoluzione si verificherà di diritto mediante dichiarazione unilaterale della Committente da inviarsi mediante lettera raccomandata.

Roma, lì _____

INARCASSA

LA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. cod. civ. 1341, le parti dichiarano di approvare specificatamente gli artt.: 2 (Oggetto del contratto), 3 (Durata del Contratto), 4 (Proprietà degli elaborati), 6 (Condizioni e modalità di pagamento), 7 (Divieto di Cessione e subappalto), 8 (Recesso), 9 (Risoluzione), 10 (Penali), 13 (Riservatezza), 17 (Foro Competente)

Roma, lì _____

LA SOCIETA'